

PROPOSTE PER MIGLIORARE LA RISCOSSIONE

(per una Equitalia dal volto umano):

- * proroga rateazioni scadute, maggiorazione dell'aggio e interessi moratori**
- * previsione di un maggior numero di rate**
- * determinazione dello scaduto in caso di sospensione della cartella**

1 – Proroga rateazioni scadute, maggiorazione dell'aggio e interessi moratori

E' senz'altro apprezzabile la possibilità di prorogare ulteriormente, fino a quelle concesse entro il 28 dicembre 2011, le rateazioni scadute, stabilita con il comma 13-ter dell'art. 10 del D.L. 201/2011, ma credo che si possa e sia forse necessario fare di più, anche per dare un ulteriore segnale di disponibilità a quei contribuenti che, pur vivendo e subendo da almeno un paio d'anni una grave crisi finanziaria, ciò nonostante vorrebbero poter saldare, senza ulteriori aggravii, i loro debiti fiscali, molto spesso assunti proprio per mancanza di liquidità.

Equitalia, nelle sue indicazioni operative del 15.04.2011, relativamente alle rateazioni in proroga, precisa che in tutti i casi in cui l'istanza di rateazione originaria era stata presentata nei termini e perciò beneficiava dell'aggio ridotto del 4,65%, in sede di concessione della rateazione in proroga dovrà essere applicato l'aggio del 9%, in quanto è intervenuta la decadenza della precedente rateazione, oltre agli interessi di mora maturati.

Ciò è corretto, stante la vigente legislazione, ma la proroga di una rateazione, per essere veramente tale, dovrebbe rimettere "in bonis" il contribuente senza gravarlo di ulteriori oneri, ma soltanto proseguendo ed allungando la rateazione già in essere, abbassando, quindi, l'importo della rata.

Sarebbe opportuno che la proroga della rateazione così come prevista dal D.L. 225/2010, art. 2, comma 20 e temporalmente estesa con il comma 13-ter dell'art. 10 del D.L. 201/2011, venisse calcolata e predisposta sul residuo debito senza revocare la rateazione precedente, fatto che comporta automaticamente l'applicazione dell'aggio maggiorato e degli interessi di mora sull'importo scaduto.

Ciò dovrebbe essere normativamente previsto non solo per le future rateazioni in proroga, ma anche per tutte quelle già concesse purché, in entrambi i casi, lo scaduto si sia generato dopo il primo gennaio 2009 (o altra data che il legislatore ritenesse più opportuna) in relazione all'inizio del periodo di crisi finanziaria tuttora in atto.

2- previsione di un maggior numero di rate

Una ulteriore agevolazione potrebbe essere attuata mediante l'allungamento nelle prossime rateazioni, anche in proroga, del numero delle rate possibili da 72 fino a 120, limitandolo magari ad importi superiori a 50.000 euro e modulando il numero delle rate in base all'importo da rateizzare e all'età del contribuente (fino, ad esempio, all'età massima di 70 anni).

Il maggior numero di rate potrebbe essere previsto anche per le rateazioni in proroga di cui al precedente paragrafo n. 1.

3- determinazione dello scaduto in caso di sospensione della cartella

L'ultima segnalazione che vorrei fare riguarda il caso non infrequente di ricorso avverso la cartella, sia per vizi della stessa, ma anche spesso per impugnazione del ruolo in caso di liquidazione in rettifica delle dichiarazioni o per presunti vizi di notifica dell'accertamento prodromico al ruolo.

In questi casi e in quelli di iscrizione a ruolo provvisoria in caso di contenzioso o in quelli di impugnazione dei nuovi accertamenti esecutivi, viene ormai sempre più spesso richiesta la sospensione degli effetti esecutivi in attesa di pronunciamento nel merito; tale sospensione può essere richiesta anche all'Ufficio che ha emesso l'atto, ma generalmente viene richiesta al giudice tributario con conseguente accelerazione del procedimento contenzioso.

Il "problema" si pone quando il giudice di primo grado sospende la cartella di pagamento e, conseguentemente, se il contribuente ne ha chiesto la rateazione, lo stesso sospende il pagamento delle rate in attesa dell'udienza di merito. A questo comportamento (escludendo dal ragionamento l'annullamento della cartella o del ruolo) possono seguire due ipotesi:

- a) Dopo la sentenza di merito la cartella rivive nella sua interezza perché la Commissione Provinciale rigetta il ricorso.
- b) Dopo la sentenza di merito la cartella rivive in parte, avendo il giudice accolto il ricorso solo parzialmente ed essendo a carico dell'ufficio sgravare il ruolo per la parte non dovuta e a carico di Equitalia sgravare i conseguenti aggi di riscossione.

In entrambi i casi, all'atto della cessazione degli effetti della sospensione (rectius deposito della sentenza), vi sono senz'altro sei o più rate mensili scadute (se non addirittura tutta la cartella nel caso, piuttosto raro, che fosse stata sospesa prima del termine di pagamento che coincide con quello per chiedere la rateazione) e la ripresa del pagamento rateale vede il contribuente obbligato a pagare tutte le rate scadute in unica soluzione (per l'intero o per la parte residua post sgravio) o richiedere una nuova rateazione (con automatica revoca della precedente), ulteriormente gravato, in ogni caso, dell'aggio intero e degli interessi di mora.

Ciò che si propone è che la sospensione della cartella di pagamento produca gli effetti di "congelare" la cartella stessa per riprendere il pagamento delle rate o dell'intero (eventualmente ridotte/o dallo sgravio) al suo ripristino senza che si considerino scaduti i pagamenti non effettuati per effetto della sospensione stessa, riprendendo i pagamenti dalla prima rata non pagata con modifica del calendario delle scadenze, mantenendo inalterati la numerazione e il numero totale delle rate previste.

Di tale nuovo calendario delle scadenze, con gli eventuali nuovi importi di rata, dovrà essere tempestivamente informato il contribuente.

Le nuove scadenze dovranno essere determinate utilizzando la stessa giornata del mese della precedente rateazione e facendo decorrere il nuovo calendario dal mese successivo a quello della decaduta sospensione e dell'avvenuto eventuale sgravio di imposte e aggi conseguenti, con un periodo minimo di preavviso di quindici giorni.

La sospensione, quindi, dovrebbe portare con sé lo spostamento del termine di pagamento, da cui decorrono gli effetti esecutivi, anche per quella parte che il giudice dovesse ritenere dovuta.

Non bisogna, infatti, dimenticare che, se il giudice ha concesso la sospensione, vi erano tutte le condizioni per ritenere esistente sia il “fumus boni juris”, sia il “periculum in mora” e il contribuente dovrebbe quindi avere il diritto di non vedersi aumentare il debito iniziale solo perché ha ottemperato ad una disposizione cautelare del giudice.

L'ulteriore conseguenza, che deriva dall'attuale procedura di Equitalia, è che alla data di deposito della sentenza, venendo meno la sospensione concessa e riattivandosi la rateazione con un numero imprecisato di rate scadute, il contribuente si trova sanzionabile per eventuali compensazioni orizzontali effettuate nei giorni successivi, probabilmente inconsapevole di avere un importo scaduto presso Equitalia superiore a 1.500 euro fino a quando non riceve la notifica del dispositivo.

Inoltre per conoscere il suo “scaduto” deve attendere di ricevere dall'Agenzia l'importo dell'eventuale sgravio effettuato, successivamente recarsi più volte presso gli sportelli Equitalia per sapere quando hanno effettuato lo sgravio dei compensi di riscossione e poi ritrovarsi l'importo delle rate già scadute, se va bene, un mese o due prima (data della sentenza!!), mentre nel frattempo ha, in buona fede, compensato crediti erariali!!

20 febbraio 2012

Giuseppe Zambon

Esperto I.N.T. al tavolo dell'Erosione Fiscale (SSEF)